CAMERA DEI DEPUTATI N. 1054-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **BERTÈ**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CERRETI ALFONSO, BALDELLI, LEONE RAFFAELE, REALE GIUSEPPE, ROMANATO, COLLESELLI, FUSARO, PERDONÀ, SAVIO EMANUELA, BARBI, TERRANOVA, COCCO MARIA, DEL GIUDICE, SALUTARI

Presentata il 14 aprile 1959

Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali

Presentata alla Presidenza il 16 febbraio 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge n. 1054 è stata originata dall'avvertita necessità di compiere un atto di giustizia nei confronti della benemerita categoria dei provveditori agli studi, sia ricostruendo la loro carriera, sia consentendo ai provveditori medesimi di essere collocati in pensione con gli stessi limiti di età degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione, nonché del personale docente, alla cui amministrazione essi sono preposti.

Nel testo dei proponenti, peraltro, la proposta di legge si rivolge soltanto ai provveditori provenienti dai ruoli dei professori e dei capi di istituto, come a quelli che maggior pregiudizio riceverebbero altrimenti dal passaggio alla nuova carriera. Nel corso dell'esame della proposta di legge da parte della VIII Commissione, in sede referente, non si è ritenuto peraltro che per perequare il trattamento economico-giuridico dei provveditori provenienti dalla carriera docente, si potesse dare origine ad una differenziazione nello stesso ruolo senza suscitare reazioni e richieste da parte di quelli che, provenendo da altre carriere, non sarebbero stati ammessi ai benefici di questa legge.

Al riguardo va tenuto presente che alla qualifica di provveditore si accede per metà dei posti dal ruolo dei vice provveditori e per

l'altra metà dei posti, mediante concorso riservato a:

1°) presidi e direttori di scuole secondarie;

2°) impiegati della pubblica istruzione con grado non inferiore a direttore di sezione;

3°) professori di scuola secondaria con trattamento equivalente a direttore di sezione;

4°) ispettori scolastici.

Con il favore dei proponenti e del relatore, la Commissione, pertanto, propone che le norme del provvedimento si applichino a tutta la categoria dei provveditori, qualunque sia la loro provenienza.

Così all'articolo 1 viene proposto un nuovo testo che adegua la carriera di *tutti* i provveditori agli studi a quella degli ispettori del Ministero della pubblica istruzione, consentendo a coloro che si trovano al coefficiente di stipendio 670 (provveditore di I classe) la ricostruzione della carriera in base all'anzianità, nella qualifica immediatamente inferiore, eccedente i tre anni. Tale norma anche nel testo emendato dall'VIII Commissione ha trovato parere favorevole da parte della I e della V Commissione.

L'articolo 2 della proposta di legge, che stabilisce che i provveditori agli studi possano rimanere in servizio fino al 70° anno di età, conformemente a quanto stabilito per gli ispettori centrali (legge 13 marzo 1958, n. 165) e per il personale insegnante e direttivo (legge 7 giugno 1951, n. 500), appare al relatore oltre che un atto di giustizia, una decisione molto opportuna e indispensabile al bene della scuola. Tenendo presente infatti che con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 282, una parte dei posti di provveditore agli studi sono riservati ai provenienti dall'insegnamento, si avverte facilmente come sussista una situazione perlomeno assurda nei confronti dei professori e capi di istituto, i quali, rimanendo tali, verrebbero collocati a riposo al 70° anno di età, mentre concorrendo per il posto di provveditore agli studi, vengono collocati a riposo 5 anni prima senza alcun beneficio economico, in quanto il coefficiente di stipendio del provveditore non è superiore a quello del personale docente. Situazione questa, che naturalmente trattiene molti professori e capi di istituti che pure ne hanno attitudine e possibilità dal partecipare al concorso per provveditore agli studi, ciò evidentemente a danno della scuola. Appare chiaro infatti quale importante e delicata funzione sia quella del provveditore agli studi e come sia opportuno che ad essa si avviino i più qualificati professori e capi di istituto.

Come già accennato, nel testo proposto dalla Commissione VIII la disposizione in questione trova applicazione nei confronti di tutti i provveditori agli studi, qualunque ne sia la provenienza.

Qualche perplessità potrebbe insorgere di fronte al diverso trattamento che, a norma di questo articolo 2, verrebbero ad avere i provveditori agli studi provenienti dall'amministrazione, nei confronti dei funzionari pari grado dei ruoli di provenienza, i quali continuano ad essere collocati a riposo al 65° anno di età. Preoccupazioni di questa natura sono emerse, infatti in seno alla I Commissione, la quale ha deliberato di esprimere parere sfavorevole all'emendamento stesso; sembra però al relatore che dette preoccupazioni possano cadere se si tiene conto che è assoluta necessità della scuola poter contare su provveditori provenienti dall'insegnamento (e ciò sarebbe quasi impossibile se per i provveditori il collocamento a riposo continuasse ad avvenire al 65° anno di età) e se si tiene pure presente la grave sperequazione che si verrebbe a determinare tra provveditore e provveditore nel caso che, approvando senza modifiche il testo di questo articolo 2, il trattamento in relazione al collocamento a riposo dovesse essere diverso tra i provveditori provenienti dall'insegnamento e quelli provenienti dall'amministrazione. Anche il provveditore proveniente dal ramo amministrativo, del resto, viene ad occupare come capo della scuola nella provincia, un posto di particolare responsabilità che è nello stesso tempo pedagogica e amministrativa e viene ad innestarsi nella vita della scuola militante, cosicché sembra giusto che egli debba avere il trattamento del personale insegnante e direttivo anche agli effetti del collocamento a riposo. Come ultima considerazione va ricordato che già esiste una eccezione alle norme per il collocamento a riposo degli impiegati civili dello Stato, rappresentata dagli ispettori centrali della pubblica amministrazione, ai quali l'articolo 11 della legge 13 marzo 1958, n. 165, ha esteso le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 1951, n. 500 ed ai quali questa proposta vuole adeguare la carriera dei provveditori agli studi.

Il relatore pertanto si permette di invitare gli onorevoli colleghi ad esprimere voto favorevole al testo che la VIII Commissione unanimamente propone.

BERTÈ, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai provveditori agli studi provenienti dai ruoli degli insegnanti e dei capi d'Istituto, che hanno lo stipendio corrispondente al coefficiente 670 sono attribuiti gli aumenti periodici eventualmente spettanti per l'anzianità eccedente i tre anni nel coefficiente 500.

ART. 2.

Ai provveditori agli studi predetti è esteso, ai fini del collocamento a riposo, il disposto della legge 7 giugno 1951, n. 500.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Ai provveditori agli studi inquadrati nel coefficiente 670 vanno attribuiti, con decorrenza 1° luglio 1960, gli aumenti periodici, eventualmente spettanti in base all'anzianità eccedente i tre anni di permanenza nella qualifica immediatamente inferiore, previsti per la promozione al coefficiente 670.

ART. 2.

Ai provveditori agli studi sono estese le disposizioni della legge 7 giugno 1951, n. 500, ai fini del collocamento a riposo.